



Roma, 15 novembre 2012

# **Osservazioni sullo “Schema di manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione “**

**Mefop**  
**Tel: 06 48073530**  
**Fax: 06 48073548**  
**E-mail: [mefop@mefop.it](mailto:mefop@mefop.it)**

## **Osservazioni sullo “Schema di manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza dei fondi pensione”**

### **Considerazioni di ordine generale**

Mefop esprime apprezzamento per lo sforzo compiuto dall’Autorità di vigilanza nella redazione della bozza di manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza. Regolato da una serie di circolari emanate nel corso degli anni, il quadro attuale delle segnalazioni si presenta disarticolato ed eterogeneo. La volontà di Covip di uniformare le segnalazioni statistiche e di vigilanza per tutti gli schemi pensionistici, e di sistematizzare le richieste in un solo documento, rappresentano positive evoluzioni rispetto all’attuale contesto.

Il più ampio set di dati che si andrebbe a richiedere, basato su una rilevazione per singolo aderente-pensionato (per quanto riguarda la componente socio-demografica), e per singolo titolo e altro componente di portafoglio (per quanto concerne la componente finanziaria), oltre a consentire di dare maggiore profondità all’analisi statistica sugli aderenti alla previdenza complementare, costituirà un supporto di grande rilevanza per lo svolgimento di tutte le attività cui la Covip è istituzionalmente preposta.

Ciò non di meno, tuttavia, la bozza di manuale delle segnalazioni statistiche e di vigilanza che è oggetto di consultazione presenta alcuni profili delicati.

Un primo elemento di criticità è costituito dalla nuova strutturazione delle segnalazioni, oltre che dalla loro periodicità. Il nuovo schema di segnalazioni delineato dalla Covip nel manuale dovrebbe articolarsi su tre diversi livelli di rilevazione: mensile, trimestrale e annuale. In aggiunta, alle varie scadenze, le segnalazioni periodiche dovrebbero essere alimentate da flussi di dati sia aggregati, sia per singolo aderente-pensionato/titolo-altre attività in portafoglio. Tale corposo flusso informativo, seppure funzionale all’approfondimento del grado di analisi, corre il rischio di essere eccessivamente gravoso per i soggetti rispondenti, sotto diversi profili tra loro strettamente collegati. Alcune delle informazioni che dovrebbero essere inviate dai fondi pensione all’Autorità di vigilanza non sono attualmente sempre disponibili negli archivi delle forme pensionistiche (es. titolo di

studio, condizione professionale, CCNL, nominativo del percettore della rendita e tipologia di rendita fruita, *constituencies* degli Oicr detenuti in portafoglio) e dovrebbero quindi essere reperite ex-novo. Inoltre, al fine di mantenere la loro efficacia informativa, per alcune di queste informazioni, soprattutto alcune variabili socio-demografiche, si renderebbe necessaria una periodica manutenzione del dato. Ci si riferisce in particolare alle informazioni relative alla condizione professionale e al titolo di studio che, se non verificati periodicamente, rischierebbero di perdere la loro rilevanza informativa. Le nuove informazioni dovrebbero poi essere inserite nell'ambito dei flussi informativi già in possesso del fondo, con conseguenti modifiche ai software gestionali. È certo che il reperimento delle nuove informazioni e l'adeguamento degli attuali flussi informativi produrranno rilevanti aggravii operativi ed economici per tutti gli schemi pensionistici. C'è inoltre il rischio che gli oneri discendenti dall'adeguamento al nuovo schema di segnalazioni si distribuiscano asimmetricamente tra le diverse forme, penalizzando particolarmente quelle per cui l'attuale schema di segnalazioni si discosta maggiormente da quello posto in consultazione dall'Autorità di Vigilanza.

Al fine di ridurre gli oneri legati all'adeguamento potrebbe essere utile un maggiore coordinamento tra le segnalazioni, per cercare di evitare possibili sovrapposizioni e duplicazioni di dati. Si potrebbe ad esempio valutare l'ipotesi di una rimodulazione temporale delle segnalazioni, prevedendo l'invio delle informazioni soltanto a livello trimestrale ma molto più opportunamente annuale, eliminando così l'obbligo dell'invio mensile, almeno per la fase di sperimentazione. Le informazioni contenute in queste ultime segnalazioni, infatti, sono già ricomprese in quelle trimestrali.

L'invio contemporaneo di segnalazioni aggregate e per singolo titolo-altre attività finanziarie/aderente-pensionato rischia di creare problemi di coerenza tra i dati che potrebbero richiedere supplementi informativi da parte dei fondi pensione. A tale riguardo e, più in generale, per garantire l'affidabilità e l'autenticità dei dati inviati, è sicuramente da apprezzare l'impegno della Covip a redigere e a condividere con i soggetti obbligati all'invio delle segnalazioni una griglia di controlli sulle coerenze logiche e di trend tra le informazioni presenti nei flussi, di modo che entrambi i

soggetti, vigilante e vigilato, possano disporre del medesimo set di verifiche. Va tuttavia osservato come nel documento posto in consultazione non siano contenute altre indicazioni in merito, né sulla natura e tipologia dei controlli né sulla tempistica del rilascio.

Ulteriori perplessità sono legate alla mancanza di chiare indicazioni in merito ai processi di acquisizione e gestione delle segnalazioni, su cui sono ancora in corso, da parte dell'Autorità di vigilanza, approfondimenti con la Banca d'Italia che dovrebbero concludersi entro la prima metà del 2013, così come indicato nella Relazione per la consultazione. Sarebbe tuttavia opportuno che la rivisitazione delle segnalazioni da parte dei soggetti vigilati fosse effettuata di concerto con l'esame delle modalità tecnico-operative per la trasmissione dei dati, e non disgiuntamente. Ci potrebbe infatti essere il rischio che a seguito della definizione delle modalità di acquisizione si possano rendere necessarie ulteriori modifiche allo schema di segnalazioni.

Sarebbe auspicabile che sugli aspetti concernenti le modalità di trasmissione e il sistema di controlli condiviso, l'Autorità di vigilanza intervenisse in maniera rapida e il più possibile coordinata con la revisione dei flussi informativi, al fine di minimizzare i potenziali aspetti problematici legati all'adeguamento al nuovo schema di segnalazioni.

Attenzione particolare merita poi la tempistica dell'entrata in vigore del nuovo regime di segnalazioni: la fase di test dovrebbe, infatti, scattare nell'autunno del 2013 e la prima rilevazione effettiva dovrebbe avere luogo a inizio 2014. Il tempo che intercorre tra la prevista definizione delle modalità di trasmissione (prima metà del 2013), la fase di test (autunno 2013) e l'entrata a regime del nuovo sistema (inizio 2014), potrebbe non essere sufficiente per consentire agli operatori di allinearsi alle nuove previsioni nei tempi previsti.

La tempistica di entrata in vigore delle nuove segnalazioni preventivata da Covip presenta un ulteriore profilo delicato da ricondurre alla programmazione finanziaria dei Fondi pensione. Le nuove segnalazioni dovrebbero essere implementate nel corso del 2013, esercizio per cui, ormai, i budget sono già stati approvati dai rispettivi organi di amministrazione delle forme pensionistiche. La conferma da parte

di Covip della tempistica proposta nella Relazione per la consultazione costringerebbe quindi i soggetti vigilati a rimettere mano alla programmazione finanziaria già approvata.

Da ultimo, è necessario tenere conto del fatto che le nuove previsioni si inseriscono in un contesto caratterizzato da importanti adeguamenti cui i fondi pensione sono chiamati nel campo della gestione finanziaria. Ci si riferisce in particolare all'entrata in vigore delle disposizioni contenute nella Delibera Covip sull'attuazione delle politiche di investimento che, presumibilmente, comporteranno il sostenimento di importanti sforzi organizzativi ed economico-finanziari, per tutte le forme pensionistiche. Inoltre, l'auspicabile prossima entrata in vigore di nuove e più flessibili regole in materia di *eligible assets* potrebbe rendere necessaria una ulteriore revisione dei flussi informativi.

In virtù di tali considerazioni si potrebbe valutare l'opportunità di dilazionare ulteriormente i tempi dell'entrata in vigore del nuovo regime delle segnalazioni statistiche e di vigilanza, garantendo così ai soggetti vigilati un periodo di tempo più congruo per adeguarsi alle nuove previsioni.

### **Considerazioni di ordine specifico sulle diverse rilevazioni**

Si formulano di seguito alcune considerazioni sulle singole rilevazioni proposte nello schema di manuale posto in consultazione.

**Schemi dei flussi aggregati trimestrali** - Con riferimento alla Tabella **Movimentazione iscritti e gestione previdenziale**, si valuta positivamente la previsione delle richieste relative a riscatti e anticipi per causale di richiesta e ai trasferimenti da/verso le altre forme pensionistiche, attualmente non previsti con tale periodicità per tutti i soggetti vigilati.

Sono inoltre da apprezzare anche le richieste relative all'offerta di profili di investimento *life style* (comparti *data target* e schemi *life cycle*).

Con riferimento alla tavola **Movimentazione iscritti e gestione previdenziale**, destano alcune perplessità le parti relative alla richiesta di informazioni sulla fase di *pay out* (T015, T016, T017, T018, T019). In particolare, potrebbe essere utile valutare

l'opportunità di ridefinire la sezione in questione prevedendo l'indicazione del numero e dell'ammontare delle prestazioni erogate nel periodo in forma di rendita, capitale e mista (parte in capitale e parte in rendita). In questo modo, secondo Mefop, la rilevazione delle prestazioni erogate dal fondo potrebbe essere rappresentato con maggiore chiarezza e semplicità rispetto alla formulazione posta in consultazione.

Si valutano positivamente gli approfondimenti relativi all'esposizione valutaria e agli strumenti derivati (Tabella **Valuta e strumenti finanziari derivati**), anche alla luce delle previsioni contenute nella Delibera Covip sull'attuazione della politica di investimento del 16 marzo 2012 e della nuova bozza di revisione del D.M. 703/96 in materia di investimenti dei fondi pensione, in cui si raccomanda l'assunzione di particolari cautele nell'utilizzo di tali classi di attivo. Con riferimento agli Oicr (Tabella **Oicr**), in particolare, le rilevazioni proposte presuppongono che i fondi pensione abbiano accesso ai *constituencies* degli Oicr detenuti in portafoglio. Tale previsione è già attiva negli schemi di segnalazione correnti, tuttavia, rispetto al quadro attuale, l'Autorità di vigilanza punta ad approfondire il grado di analisi, richiedendo informazioni su aspetti al momento non censiti. Tali informazioni potrebbero essere complicate da reperire, soprattutto nel caso in cui il gestore del comparto e dell'Oicr non coincidano o non appartengano al medesimo gruppo. C'è il rischio che l'accesso a tali informazioni possa produrre un incremento dei livelli commissionali.

Appare condivisibile l'esclusione dalla rendicontazione degli Oicr per i fondi pensione che non investono almeno il 10% del patrimonio del comparto in tale classe di attivo. In questo modo, infatti, si circoscrive la rilevazione a quei fondi per i quali tale forma di investimento rappresenta effettivamente una potenziale fonte di rischio da monitorare con un surplus di attenzione. Tale previsione, tuttavia, rischia di creare maggiori difficoltà gestionali soprattutto per quelle realtà che, a causa di patrimoni esigui, ricorrono maggiormente agli Oicr per raggiungere un adeguato grado di diversificazione.

Al fine di contenere le possibili difficoltà legate al nuovo schema di segnalazioni si potrebbe valutare la possibilità di subordinare la rendicontazione degli Oicr ad un

duplice criterio: incidenza degli investimenti in Oicr nel comparto non inferiore al 15% e incidenza dell'investimento in un singolo Oicr non inferiore al 5% nel complesso degli investimenti in Oicr del comparto. In questo modo si andrebbe a porre l'attenzione soltanto su quei fondi pensione in cui i livelli di concentrazione siano realmente significativi e tali da produrre potenziali rischi ingiustificati per gli aderenti.

Da ultimo andrebbe chiaramente specificato che la rilevazione sugli Oicr dovrebbe essere limitata soltanto a quelli armonizzati aperti e non anche ad altre categorie di fondi comuni, come sembrerebbe desumersi dal riepilogo delle categorie di valori mobiliari (tavola dei domini n.103). Qualora si intendesse una definizione di Oicr più ampia, come quella proposta dalla tavola dei domini n. 103, la previsione del *look through* diverrebbe ancor più complicata e ad ogni modo le classificazioni proposte andrebbero ulteriormente arricchite (es. immobili).

**Schemi dei flussi diasaggregati trimestrali e annuali** – La rilevazione trimestrale delle singole attività detenute in portafoglio, delle movimentazioni in acquisto e vendita di ciascun asset e della relativa consistenza finale, costituisce una delle novità più rilevanti contenute nello Schema di manuale posto in consultazione.

Con riferimento alle informazioni per singolo iscritto/pensionato, come già osservato nella parte introduttiva, possibili problematiche potrebbero essere legate alla sia alla difficoltà di reperire i dati richiesti (es. titolo di studio, CCNL, informazioni sui percettori delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita), sia alla validità nel tempo del dato; questo, infatti, se non periodicamente aggiornato rischierebbe di perdere la sua rilevanza informativa.

Specifica riflessione meritano, infine, le nuove modalità di rendicontazione relative alla gestione immobiliare (Tavola **Immobili: acquisti, vendite e consistenze finali**). Coerentemente con il nuovo approccio, basato su segnalazioni disaggregate per titolo-attività finanziaria, anche per gli immobili si prevede una rendicontazione per singolo immobile da imputare ad ogni comparto. Le nuove previsioni, tuttavia, potrebbero essere difficili da applicare per tutti quei fondi pensione che imputano a ciascun comparto una quota del patrimonio immobiliare anziché singoli immobili.

L'attribuzione al comparto di una quota parte del patrimonio immobiliare del fondo pensione consente infatti una più efficiente diversificazione del rischio rispetto alla situazione che si verrebbe a determinare con le nuove segnalazioni, in cui tutti i rischi legati all'investimento in un immobile verrebbero a gravare sul comparto cui l'immobile è stato attribuito.

#### **Considerazioni sulle tavole dei domini**

Si esprimono perplessità sulla duplice classificazione della Condizione professionale (tavole 030 e 031) che si differenziano soltanto per la distinzione tra lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato presente nella tavola 031 e, invece, non presente nella tavola 030. Al fine di semplificare la compilazione delle segnalazioni, si potrebbe valutare l'opportunità di non tenere conto di tale distinzione.